REGOLAMENTO (CEE) N. 1544/91 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 641/86 che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti del settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli importati in Portogallo che figurano nell'allegato XXII dell'atto di adesione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (2), stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, ha determinato le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 641/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti del settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli importati in Portogallo che figurano nell'allegato XXII dell'atto di adesione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3824/90 (5), ha in particolare fissato i massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione, per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1991 ;

considerando che i massimali indicativi fissati per il 1991 sono oltrepassati per la frutta conservata provvisoriamente e le confetture senza nessuna perturbazione per il mercato portoghese ; che questi massimali indicativi, conformemente all'articolo 252, paragrafo 3, lettera a) dell'atto di adesione, possono essere corretti se il mercato in questione non ha subito delle perturbazioni significative a seguito dello sviluppo delle importazioni considerate ; che per la frutta conservata provvisoriamente e per le confetture è il caso di aumentare il massimale del 50 % per l'anno 1991 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'allegato del regolamento (CEE) n. 641/86, i quantitativi seguenti sono modificati :

— il massimale di « 455 » tonnellate previsto per la posizione NC 0812 e sostituito dal quantitativo di « 683 » ;

— il massimale di « 486 » tonnellate previsto per la posizione NC 2007 è sostituito dal quantitativo di « 729 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
(3) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
(4) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 34.
(5) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 51.